

Garanzia - per le difformità e vizi dell'opera - risoluzione del contratto - Proposizione della domanda di risoluzione

Appalto (contratto di) - garanzia - per le difformità e vizi dell'opera - risoluzione del contratto - Proposizione della domanda di risoluzione - Successiva domanda di riduzione del prezzo - Novità della domanda - Esclusione - Fondamento.

In tema d'appalto, la domanda di riduzione del prezzo in presenza di difetti dell'opera può essere proposta, in luogo di quella originaria di risoluzione per inadempimento, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello, giacché, essendo fondata sulla medesima "causa petendi" e caratterizzata da un "petitum" più limitato, non costituisce domanda nuova. Infatti, all'appalto non può essere esteso il principio, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2, c.c., dell'irrevocabilità della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo; inoltre, nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il divieto di cui all'art. 1453, comma 2, c.c. impedisce al committente, che abbia proposto domanda di risoluzione, di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2037 del 24/01/2019

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI